



Comune di Castiraga Vidardo

Provincia di Lodi

ORDINANZA N. 7 DEL 20/05/2026

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI, CANTIERI O SIMILARI, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA, MANIFESTAZIONI ED EVENTI SOCIO-CULTURALI E SPORTIVI CON DURATA NON SUPERIORE A GIORNI 05, PER IL PERIODO 01/05/2026 AL 31/12/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Considerato che pervengono richieste da parte di cittadini, associazioni, imprese, Enti pubblici e privati intese ad ottenere l'emanazione di provvedimenti viabilistici necessari all'effettuazione di lavori stradali, cantieri, occupazioni di suolo pubblico, manifestazioni ed eventi socioculturali e sportivi **che non comportino la chiusura al traffico della strada;**

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento generale che, in occasione dell'effettuazione dei suddetti eventi, disciplini la viabilità su tutto il territorio del Comune di CASTIRAGA VIDARDO DAL 01/05/2026 FINO AL 31/12/2026 al fine di evadere tempestivamente le richieste presentate all'Ufficio Protocollo Generale e semplificare l'iter amministrativo;

Considerato che, al fine di dare efficacia alla presente ordinanza con riferimento alle singole richieste, debba ritenersi obbligatorio il seguente iter prodromico:

1. inoltra richiesta al Protocollo Generale almeno **05 giorni lavorativi** prima della data di inizio dell'evento **corredata da planimetria o descrizione precisa ed accurata degli obblighi, divieti e limitazioni che si intendono adottare;**
2. previa verifica e riscontro circa la correttezza formale e la sussistenza di tutti gli elementi a sostegno delle singole richieste nonché delle opportune valutazioni da parte degli uffici della Polizia Locale, **collocamento della segnaletica prescritta a cura del soggetto richiedente, sia pubblico che privato, almeno 72 ore prima della data di inizio dell'evento con obbligatoria comunicazione alla casella di posta elettronica: poliziale@comune.castiragavidardo.lo.it, al fine di poter consentire i necessari sopralluoghi sul posto;**

Visto il D. Lgs. 30/04/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e le successive modificazioni e integrazioni e il Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/92, n. 495 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e le successive modifiche ed integrazioni;



Comune di Castiraga Vidardo

Provincia di Lodi

Visti gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore o di Servizio;

ORDINA

con decorrenza **01 maggio 2026** e fino alla data del **31 dicembre 2026**, per le finalità e previo rispetto delle condizioni prodromiche di cui ai punti 1 e 2 indicati in premessa, l'istituzione di obblighi, divieti e limitazioni, ad eccezione della chiusura al traffico veicolare delle strade, derivanti dagli esiti positivi dei procedimenti di richiesta nel caso lavori stradali, cantieri, occupazioni di suolo pubblico, manifestazioni ed eventi socio culturali e sportivi di durata non superiore a giorni 05.

Si demanda alla ditta esecutrice dei lavori ed al soggetto richiedente, ogni responsabilità per l'installazione, la manutenzione, la sorveglianza anche notturna e la successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale (orizzontale, verticale e complementare), che sarà conforme ai dettati del D.L. vo 30.04.92. N. 285 – Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 ed al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/01/2019.

Si sottolinea, che **la segnaletica posta in luogo dovrà avere caratteristiche e forme appropriate alla classificazione della strada ed alla tipologia dei veicoli in transito, e saranno posati a cura e responsabilità della ditta esecutrice dei lavori.** Pertanto, il Comune si ritiene esonerato da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni e/o sinistri che potrebbero verificarsi in caso di inosservanza delle disposizioni e delle norme di sicurezza, anche nei confronti dei terzi.

DISPONE

la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale al fine di darne adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge, la consegna a seguito di istanza al richiedente e altresì ai Settori del comune di CASTIRAGA VIDARDO per l'apposizione della segnaletica stradale prescritta e per l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari.



Comune di Castiraga Vidardo

Provincia di Lodi

Gli operatori di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni, chiunque ne abbia l'interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, in applicazione del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo).

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Sindaco

Perfetti Emma / InfoCamere S.C.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.